



CAPITOLATO D'ONERI E TECNICO PRESTAZIONALE

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DI
PROGETTI DEFINITIVI ED ESECUTIVI, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016.**

CIG 8271145CC4 - R.A. 012/20/PN

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 - PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente Capitolato contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra la “Stazione Appaltante” ed i soggetti affidatari di servizi pubblici. Si precisa che:

- con il termine “Stazione Appaltante” va inteso la Sport e salute S.p.A.;
- con il termine “Affidatario” va intesa l’impresa, singola o associata, aggiudicataria dell’appalto.

Si precisa inoltre che i servizi oggetto dell’appalto dovranno essere eseguiti con l’osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, e con particolare riferimento, che si intendono qui integralmente richiamate e indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i. (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”), di seguito denominato “Codice”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (**Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163**, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”), limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio non abrogati dal D.Lgs. 50/2016, se ed in quanto applicabili, di seguito denominato “Regolamento”;
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n.262 e s.m.i. – Codice Civile;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), tra cui in particolare le norme relative alla “Tracciabilità dei flussi finanziari” in ordine alle modalità di pagamento e relativi adempimenti riguardanti l’affidatario, il/i subappaltatore /i e il/i subcontraente/i.

Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di verifica di progetti di fattibilità tecnico economica, definitivi ed esecutivi, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.50/2016 per una durata di mesi 24 o sino al raggiungimento dell’importo contrattuale

La verifica dovrà accertare:

- a) a completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) a minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Lo specifico incarico si inserisce in un complesso di appalti finalizzati alla redazione dei progetti di questa Stazione Appaltante o di Tecnici Esterni Incaricati, da espletarsi tramite un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art.54 del D.Lgs.50/2016.

L'affidatario potrà essere un Organismo di ispezione tipo A e C accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE)765/2008 o in alternativa tra quelli di cui all'art.46, comma 1 del D.lgs.50/2016 dotati di un sistema di controllo interno della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del regolamento (CE)765/2008, fatto salvo quanto previsto dall'art.26, comma 7 del D.Lgs.50/2016.

Il servizio di cui sopra dovrà essere eseguito secondo modalità, condizioni e termini stabiliti o richiamati nel presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Capitolato Tecnico che costituisce parte integrante del presente documento posto a base di gara ed i relativi allegati, dei quali l'affidatario dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'Affidatario si obbliga ad eseguire il servizio oggetto di appalto e di volta in volta gli verranno richiesti con appositi Ordini di Lavoro sottoscritti dal Responsabile Unico del Procedimento (nel prosieguo indicato con l'acronimo RUP), o in alternativa dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio (nel prosieguo indicato con l'acronimo DES), senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dell'offerta ribasso percentuale, secondo le modalità previste dal citato Capitolato Speciale d'Appalto, i relativi allegati e l'offerta tecnica dell'aggiudicatario.

Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto è di **€ 95.000,00+EVENTUALE CONTRIBUTO+IVA.**

Detto importo costituisce il limite del corrispettivo previsto per l'appalto, fermo restando che le prestazioni saranno contabilizzate "a misura" applicando i prezzi unitari posti a base di gara depurati del ribasso percentuale offerto.

Il suddetto importo si intende pertanto presunto e non impegnativo per la Stazione appaltante in quanto l'importo definitivo sarà determinato dall'effettiva quantità del servizio che verrà ordinato, ai prezzi di cui all'elenco prezzi tenendo conto delle percentuali di ribasso offerte per ciascuna tipologia di intervento, fino alla concorrenza dell'importo contrattualizzato.

Gli oneri per la sicurezza verranno valutati per ogni singolo Ordine di Acquisto.

Art. 4 – DURATA DELL’APPALTO

L'appalto avrà la durata di **24 mesi** a decorrere dalla data del verbale di consegna del primo Ordine di acquisto.

Sarà facoltà della Committente proseguire il rapporto sino al raggiungimento dell'importo massimo di spesa contrattuale o interrompere il rapporto al raggiungimento del ventiquattresimo mese.

Resta fermo che l'affidatario non potrà nulla eccepire qualora, per la durata stabilita del rapporto, non venga raggiunto l'importo massimo di spesa.

La durata del contratto potrà inoltre essere modificata per motivate esigenze, a discrezione dell'Amministrazione, e limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente secondo le indicazioni di cui all'art.106, comma 11, del D.lgs. 50/2016.

Ogni singolo incarico verrà attivato mediante Ordine di acquisto redatto dal RUP o dal DES sulla base delle specifiche attività descritte all'interno del Capitolato Tecnico posto a base di gara.

Ove l'affidatario dovesse contestare uno o più indicazioni riportate nell'Ordine di Acquisto entro le 24 ore successive dal ricevimento, si procederà a fissare un incontro per definire quanto evidenziato. Se l'affidatario non esprime proprie osservazioni entro le 24 ore dal ricevimento l'Ordine di acquisto questo verrà considerato accettato. In caso di mancato accordo, la Stazione appaltante procederà d'ufficio a definire l'Ordine di acquisto riservandosi la facoltà di risoluzione anticipata del contratto.

Salvo particolari condizioni sfavorevoli valutate dallo stesso RUP, l'affidatario avrà 10 (dieci) giorni di tempo per avviare il servizio ordinato mentre il termine di ultimazione verrà stabilito di volta in volta a seconda della tipologia e della consistenza dell'intervento.

Qualora, a valle della validazione finale, venissero richieste da Enti terzi, a qualunque titolo deputati all'approvazione del progetto e/o al rilascio di pareri o nulla osta, modifiche e/o integrazioni alla documentazione progettuale già verificata, l'affidatario è tenuto a verificare i nuovi elaborati resisi necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, e nei tempi che saranno concordati tra le parti con criteri di proporzionalità.

Art. 5 - CONDIZIONI GENERALI DELL’APPALTO

Nell'accettare i servizi oggetto del contratto ed indicati dal presente Capitolato l'affidatario dichiara:

- a) di aver preso conoscenza delle condizioni tecniche del servizio;
- b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali;
- c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori;
- d) di osservare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro che si riferiscono in particolare al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito;
- e) di assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza per le attività previste oggetto del presente appalto a ciascun lavoratore ai sensi del D.Lgs. 81/08 e

s.m.i..

L'affidatario non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione del servizio l'affidatario dichiara di avere i requisiti di idoneità previsti dalle norme vigenti, la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo. Analoghe garanzie la stazione appaltante dovrà garantire per eventuali subappaltatori.

Art. 6 - INVARIABILITÀ DEL PREZZO - ELENCO PREZZI

Il compenso e le spese verranno calcolate secondo il D.M. 143 del 31 ottobre 2013.

Il valore dell'opera verrà acquisito dal quadro economico di ciascun progetto per la sola componente lavori e verrà utilizzata come unica categoria di progettazione quella **Edilizia**.

La destinazione funzionale dell'opera necessaria per la definizione del grado di complessità verrà stabilita ad insindacabile giudizio del RUP/DES e riportata/e nell'Ordine di acquisto.

Il compenso e le spese verranno infine calcolate per i soli parametri Qbl.20 per i Progetti di Fattibilità Tecnico Economica, Qbll.27 per i Progetti Definitivi e Qbll.09 per i Progetti Esecutivi. **All'importo ottenuto verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.**

I prezzi compensano tutti i costi che dovrà sostenere l'affidatario, compresi quelli di trasferta in tutto il territorio nazionale e la produzione di tutta la documentazione richiesta, come specificato in ogni singolo Ordine di Acquisto e comprendono altresì:

- a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.
- c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera.

Il prezzo contrattualmente convenuto è fisso e invariabile e comprende ogni altro onere, anche se non specificamente previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute in tutte le loro parti sia qualitativamente che quantitativamente le opere appaltate.

Art. 7 – GARANZIA DI ESECUZIONE

L'affidatario è tenuto a costituire una cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e richiamati al paragrafo 15.3 della lettera di invito.

Art. 8 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DA RISCHI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRO TERZI

Come indicato al paragrafo 15.3.2. della Lettera di invito, per i servizi in oggetto l'affidatario è altresì obbligato costituire e consegnare, prima della stipula del contratto una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto, con specifico riferimento al servizio svolto, per un massimale assicurato pari a € **500.000,00**.

Art. 9 - SUBAPPALTO

In conformità all'art. 105 del Codice, il subappalto è ammesso secondo le disposizioni indicate nella lettera di invito e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti di Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.

Art. 10 - PAGAMENTI

Il RUP redigerà apposito Verbale di Ultimazione dell'Attività riportando il numero e la data dell'Ordine di acquisto, oltre all'importo del servizio svolto calcolato sulla base delle quantità e dei prezzi unitari posti a base di gara depurati del ribasso percentuale offerto.

Sulla base di questo l'affidatario potrà emettere fattura secondo le modalità di seguito riportate.

I pagamenti verranno effettuati mensilmente mediante bonifico bancario presso l'Istituto indicato dall'affidatario entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il pagamento, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (*"Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia"*), sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'Impresa aggiudicataria.

In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (www.indicepa.gov.it) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato "Codice Destinatario", è il seguente: **UFEEXY**.

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al "Codice Univoco Ufficio", **si richiede obbligatoriamente** di indicare nella fattura elettronica, **ove previsto**, anche le seguenti informazioni:

- **Codice Identificativo Gara – <CIG>**
- **Numero Ordine di Acquisto – OdA**

Per quanto di proprio interesse sul sito www.fatturapa.gov.it sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo Certificato di Regolare Esecuzione e soltanto dopo l'emissione da parte della Sport e Salute, Direzione Acquisti, dell'ordine di acquisto (ODA).

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

- che non siano trasmesse in modalità elettronica;
- per le quali si riscontri l'incompletezza e/o l'erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell'indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.);
- per le quali si riscontri l'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell'ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all'ODA; ecc.).

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., qualora tra la stipula del contratto e il primo pagamento, ovvero tra i successivi pagamenti, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.

Art. 11 – ONERI VARI DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario si obbliga ad espletare il servizio secondo le modalità indicate nel presente Capitolato d’oneri e nel Capitolato Tecnico, che costituisce parte integrante del presente documento, nonché secondo le condizioni, termini e prescrizioni contenuti negli atti procedurali, che saranno sottoscritti nel Contratto e si impegna a garantire che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche, a regola d’arte, in linea con gli standard del settore di riferimento.

L’affidatario si impegna, altresì, a mantenere le condizioni di cui all’offerta per l’intera durata dell’appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

Il servizio verrà svolto dall’affidatario a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l’individuazione, l’organizzazione, la predisposizione e l’adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile etc.) in modo da garantire ed assicurare che il servizio soddisfi pienamente i requisiti richiesti.

A tal fine l’affidatario è tenuto a presentare, entro 10 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione del Contratto un documento organizzativo che includa pianificazione delle attività da eseguire delle quali dichiara di essere in possesso del necessario patrimonio di esperienze, professionalità e conoscenze, nonché i mezzi indispensabili per l’esecuzione del servizio stesso, del quale, con la sottoscrizione del Contratto ha assunto il rischio di impresa in relazione a tutte le fasi di esecuzione restando a suo esclusivo carico costi, materiale e/o beni utilizzati, modalità di gestione e organizzazione del personale, che sarà esclusivamente soggetto al pieno controllo e autonomia gestionale dell’affidatario medesimo.

L'affidatario si obbliga inoltre a:

- 1) eseguire il servizio nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;
- 2) eseguire il servizio senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Stazione appaltante e/o di terzi in atto nei locali della stessa;
- 3) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Stazione appaltante nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque l'affidatario deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
- 4) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Stazione appaltante e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali subappaltatori;
- 5) comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016.
- 6) proseguire il servizio, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
- 7) manlevare e comunque tenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento del servizio.

Tra gli oneri dovuti da parte dell'affidatario si richiama particolare attenzione agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ("Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia") in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto in oggetto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale dedicato costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'art 6 della medesima legge.

A tal fine, l'affidatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante S.p.A. tempestivamente, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso.

L'affidatario è obbligato alla predisposizione di tutti gli elaborati e documenti per l'ottenimento di pareri e nulla - osta di legge e di qualunque opera integrativa non esplicitamente prevista nel

progetto allegato ma formalmente prescritta nella formulazione dei pareri stessi da parte delle competenti Autorità in relazione alle modifiche apportate al progetto dallo stesso affidatario.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'affidatario ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'affidatario per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

La ditta appaltatrice ha l'onere di fornire, a propria cura e spese, tutte le attrezzature, i mezzi di trasporto, i materiali di consumo ed i prodotti necessari per la corretta effettuazione del servizio oggetto dell'appalto.

Lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio dovrà essere effettuato in conformità alla normativa vigente in materia e potrà essere eseguito anche da terzi abilitati ed autorizzati all'effettuazione di tale servizio. In tal caso il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Si intendono inoltre a totale carico dell'affidatario i seguenti oneri:

- esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato che dovrà mantenere un contegno corretto verso i dipendenti della Sport e Salute;
- provvedere a propria cura e spese al ripristino delle opere danneggiate durante l'espletamento del servizio.

Art. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Tutti i dati forniti dall'impresa aggiudicataria saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003 (Testo Unico sulla privacy) e dei relativi obblighi di riservatezza.

È fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

L'uso dell'emblema olimpico dei cinque cerchi, e logo della Stazione Appaltante S.p.A., sotto qualsiasi forma è tassativamente vietato.

Il servizio dovrà assicurare, presso gli spazi, le aree, i locali e le superfici interessate, un livello di alto standard qualitativo.

A tal fine la ditta appaltatrice dovrà garantire la puntuale esecuzione delle prestazioni specificate nell'allegato Tecnico che costituisce parte integrante del presente Capitolato, nonché di quant'altro si rendesse necessario per la corretta effettuazione del servizio.

La ditta appaltatrice, nel caso in cui reputi che l'esecuzione di particolari ordini di servizi possa compromettere il buon andamento del servizio, dovrà redigere apposita relazione per informare tempestivamente la Stazione Appaltante.

Qualora non ottemperi a quanto sopra, alla ditta stessa sarà imputata ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a ciascuna azione od omissione relative all'ordine di servizio in questione.

Le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di protezione, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Prodotti ed attrezzature usate devono riportare il marchio CE.

La Stazione Appaltante non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature.

La Stazione Appaltante è esonerata e manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a prestazioni oggetto del servizio, restando esclusivamente la ditta appaltatrice responsabile, anche verso terzi, per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel periodo di rapporto contrattuale.

Gli interventi per i servizi saranno richiesti, anche per le vie brevi, direttamente dalla Sport e Salute.

L'Aggiudicataria, a propria cura e spese, dovrà provvedere:

- al risarcimento dei danni cagionati da detto personale alla Stazione Appaltante e/o a terzi;
- a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni interne emanate dalla Sport e Salute.

Il servizio dovrà essere eseguito in modo da non danneggiare i locali interessati dalle attività, le eventuali tappezzerie, i mobili, le attrezzature e tutti gli altri oggetti presenti nei locali, nonché i beni e materiali movimentati.

L'affidatario avrà inoltre la responsabilità e l'onere di:

- provvedere alla delimitazione o, se nel caso, alla recinzione delle aree di lavoro e all'adozione dei procedimenti idonei a garantire il rispetto delle norme di sicurezza in relazione alla peculiarità del lavoro;
- ottenere tutte le autorizzazioni e i permessi necessari nel caso in cui le aree di cui al precedente punto siano pubbliche.

Art. 13 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 325 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal responsabile del procedimento è emesso non oltre 45 giorni dalla ultimazione del servizio e contiene gli elementi di cui all'articolo 325 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i

Ai sensi dell'art. 325 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 14 - PENALI

L'esecutore è soggetto a penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

Le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto

contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo nell'esecuzione determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l'importo del contratto, e di affidare, eventualmente, a terzi l'esecuzione dei servizi in oggetto.

Nel caso di esecuzione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali si applicano ai rispettivi importi con le modalità stabilite dalla Sport e Salute.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento nell'attestazione di regolare esecuzione.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione.

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. Le inadempienze saranno contestate per iscritto e le penali di cui sopra saranno applicate qualora la impresa non fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.

Per ogni inadempienza, riconducibile a singole prestazioni non effettuate o ultimate in ritardo e per le violazioni di ulteriori norme, la Stazione Appaltante applicherà una penale il cui importo potrà variare da € 250,00 (duecentocinquanta/00) fino a € 5.000,00 (cinquemila/00) secondo la gravità, discrezionalmente valutata.

Le inadempienze saranno contestate per iscritto e le penali di cui sopra saranno applicate qualora la ditta non fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.

Nel caso di sciopero proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria che comportino la mancata effettuazione delle prestazioni nei termini contrattuali, la Stazione Appaltante opererà le trattenute per l'importo corrispondente al servizio non prestato.

Gli scioperi del personale non proclamati dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali o Provinciali di categoria verranno considerati a tutti gli effetti del presente Capitolato, violazioni agli obblighi contrattuali.

In tutti i casi previsti nel presente articolo, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività sportiva, saranno addebitate alla ditta appaltatrice eventuali spese sostenute dalla Stazione Appaltante per evitare il disservizio.

La Ditta aggiudicataria è responsabile, secondo le norme del codice civile (art. 1693) per la perdita o danneggiamento dei materiali/beni movimentati ed è tenuto al risarcimento integrale dei danni derivanti alla Sport e Salute.

A tal proposito, la Ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, prendere visione dei beni/materiali e delle dotazioni da movimentare ed esaminarli prima dell'inizio delle operazioni al fine di constatarne l'integrità al fine di segnalare ogni danno preesistente. Qualsiasi danno non segnalato sarà attribuito alla Ditta aggiudicataria.

Nel caso in cui dovessero essere proposte azioni legali con chiamata in causa per danni derivanti da disservizi connessi al presente appalto e che determinino l'inagibilità parziale o totale degli uffici e/o impianto, la Stazione Appaltante promuoverà azione legale a tutela dei propri diritti nei confronti dell'impresa appaltatrice.

Art. 15 - CONTROLLI

La Stazione Appaltante avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, nel corso delle varie fasi, controlli sull'andamento e sul corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Il Responsabile per l'esecuzione verificherà l'osservanza delle normative e disposizioni richiamate all'art. 15 del presente Capitolato, sia direttamente che attraverso l'Ispettorato del Lavoro.

Nel caso in cui siano riscontrate difformità o irregolarità, il RPE richiederà all'aggiudicatario, tramite lettera raccomandata, di fornire entro 3 giorni giustificazioni e/o controdeduzioni.

Scaduto il termine fissato senza che l'affidatario abbia presentato dette giustificazioni e/o controdeduzioni, ovvero le stesse siano state acquisite ma valutate negativamente, la Sport e Salute, su proposta del RUP, potrà disporre la risoluzione del contratto.

Art. 16 - RECESSO

In conformità all'art. 1671 del codice civile, e ai sensi dell'art. 109 del Codice, Stazione Appaltante ha il diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni già eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'affidatario da darsi con un preavviso di almeno venti (20) giorni solari.

In caso di recesso dal contratto ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (Legge Antimafia), Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. E l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario affidatario in sede in offerta.

Art. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva, ex art. 1456 codice civile, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (o a mezzo P.E.C.), salvo ogni ulteriore azione per il riconoscimento del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e), del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalla Sport e Salute; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c. l'affidatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto
- d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.

La Sport e Salute, ai sensi del comma 2 del predetto art.108, procederà altresì a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a. nei confronti dell'affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

In conformità al comma 3 del predetto art 108, quando il direttore dell'esecuzione, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando il valore del servizio eseguito regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'affidatario. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Ai sensi del comma 4, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'affidatario, qualora l'inadempimento permanga, Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

La Stazione Appaltante può avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. E l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario affidatario in sede in offerta.

Nel caso di risoluzione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'affidatario la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza del servizio già svolto, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Sport e Salute, l'affidatario deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'affidatario i relativi oneri e spese.

Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa) nelle seguenti ulteriori fattispecie che vengono indicate a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ qualora la ditta appaltatrice disattenda gli obblighi contrattuali richiamati dal presente Capitolato d'appalto, nonché per inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- ✓ qualora la ditta appaltatrice commetta violazioni di norme antinfortunistiche;
- ✓ in caso di inosservanze che, nel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiori al 10% del corrispettivo fissato per l'appalto;
- ✓ sospensione del servizio da parte della ditta appaltatrice senza giustificato motivo;
- ✓ manifesta incapacità o inidoneità, nell'esecuzione del servizio;
- ✓ frode nell'esecuzione del servizio;
- ✓ rallentamento delle consegne senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare l'esecuzione del servizio nei termini previsti dal Capitolato e dal contratto;
- ✓ qualora, in caso di intimazione ad adempiere ad obblighi di natura contrattuale da parte del RUP e o della direzione del servizio, l'impresa appaltatrice non ottemperi nel termine di gg. 3 (tre);
- ✓ qualora, a seguito dei controlli di cui all'art. 15 del presente Capitolato l'affidatario non risponda alla richiesta di giustificazioni e/o controdeduzioni, ovvero nel caso le giustificazioni e/o controdeduzioni siano valutate negativamente;
- ✓ in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla impresa al fine della partecipazione alla gara o in ottemperanza alle prescrizioni indicate dal presente Capitolato;
- ✓ subappalto non autorizzato, o violazioni di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- ✓ inadempienza accertata, da parte dell'affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- ✓ nel caso di cessione dei crediti ad altra Impresa non preventivamente autorizzata;
- ✓ nel caso di cessione del contratto anche parziale ad altra impresa;
- ✓ stato di inosservanza della ditta appaltatrice riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- ✓ nel caso di inosservanza dell'impegno di osservare tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., nonché delle norme del Codice Etico della Stazione Appaltante accessibile sul sito istituzionale <http://sportesalute.eu>;
- ✓ nel caso di inadempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali dovuti dall'impresa appaltatrice e/o subappaltatrice nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'appalto di cui all'oggetto;

- ✓ mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- ✓ nel caso di contabilità non rispondente alle prescrizioni di Capitolato;
- ✓ non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- ✓ cessione d'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro, pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- ✓ in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

Altresi, il contratto verrà anticipatamente risolto prima della naturale scadenza, in tutto o in parte, nel caso in cui vengano a decadere i titoli che legittimano la disponibilità e la gestione, da parte della Sport e Salute, degli impianti/immobili presso cui dovranno essere effettuati i servizi oggetto dell'appalto.

Peraltro la Stazione Appaltante avrà sempre facoltà, in relazione a proprie esigenze, di modificare, sospendere, ridurre, annullare, gli ordinativi già emessi, nonché di modificare le aree e le cubature degli impianti interessati dai servizi in oggetto.

Nelle eventualità citate nel presente articolo, il contratto si scioglierà o se ne ridurrà o modificherà l'oggetto, decorsi 20 giorni dalla comunicazione da parte della Sport e Salute, mediante lettera raccomandata con avviso di o a mezzo PEC, senza che l'impresa possa nulla a che pretendere a qualsiasi titolo.

Inoltre, in tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto, la impresa aggiudicataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.

Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, salvo ed impregiudicato il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, la Sport e Salute, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'affidatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario affidatario in sede in offerta.

In caso di fallimento dell'esecutore, il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

- a) partecipare a procedure di affidamento di appalti ovvero essere affidatario di subappalto;
- b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art.110 del Codice.

Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice.

Art. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte di Sport e Salute.

L'affidatario è obbligato a trasferire tale divieto di cessione di credito ad ognuno dei sub-appaltatori, sempre salvo autorizzazione scritta Sport e Salute.

Ai sensi dell'art 106, comma 13, del Codice, ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere a questa notificate.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La Stazione Appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al relativo contratto con questo stipulato.

Anche gli eventuali movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, sono soggetti alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. (*"Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia"*).

Anche i cessionari dei crediti da corrispettivo di appalto sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'affidatario mediante bonifico bancario o postale su apposito conto corrente bancario o postale dedicato.

Art. 19 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

L'affidamento dei lavori in oggetto avverrà mediante scambio di lettera commerciale in modalità elettronica.

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1- DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto della presente gara è l'affidamento dei servizi di verifica di progettazioni sviluppate a livello di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo, in accordo con quanto definito dall'art. 23 del D.Lgs.50/2016.

Le attività richieste dovranno essere svolte secondo le prescrizioni indicate nell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, nonché dalle Linee guida n.1 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016, aggiornato con Delibera del Consiglio dell'Autorità n.138 del 21/02/2018.

Per la verifica degli elaborati progettuali si dovrà fare riferimento alle disposizioni del D.P.R 5 Ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 fino all'entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sui contenuti minimi dei 3 livelli di progettazione di cui all'art.23, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

L'Affidatario svolgerà l'attività di verifica attestando la rispondenza a quanto previsto dagli strumenti Urbanistici e dalle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, norme relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, norme CONI e regolamenti federali, ecc.), effettuando un controllo di tipo formale e sostanziale relativo ai seguenti aspetti:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Le attività dovranno inoltre tenere conto dell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi del Ministero dell'Ambiente in vigore al momento della validazione, nonché della gestione informativa B.I.M. (Building Information Modeling) eventualmente adottata per i progetti oggetti di validazione.

Art. 2 – ASPETTI DI CONTROLLO

Le verifiche saranno condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

a) affidabilità:

1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;

2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza ed adeguatezza:

1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
3. verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
4. verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
5. verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
6. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:

1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) compatibilità:

1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità;
2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - a) inserimento ambientale;
 - b) impatto ambientale;
 - c) funzionalità e fruibilità;
 - d) stabilità delle strutture;
 - e) topografia e fotogrammetria;
 - f) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - g) igiene, salute e benessere delle persone;
 - h) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - i) sicurezza antincendio;
 - j) inquinamento;
 - k) durabilità e manutenibilità;
 - l) coerenza dei tempi e dei costi;
 - m) sicurezza ed organizzazione del cantiere.

Art. 03 – VERIFICA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:

- a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento

preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

b) per le relazioni di calcolo:

1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

1. le specifiche esplicitate dal committente;
2. le norme cogenti;
3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
4. le regole di progettazione;

d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolati;

e) per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) per la documentazione di stima economica, verificare che:

1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzi della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezziari;
4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;

7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
8. i totali calcolati siano corretti;
9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie c.d. specialistiche;
10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;

g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

h) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

Non sono ammesse verifiche a campione degli elaborati.

Art. 04 – RAPPORTO DI VERIFICA

L'Affidatario deve produrre al Responsabile del Procedimento, o al Direttore dell'Esecuzione del Servizio, nei rapporti intermedi dell'attività svolta, le eventuali criticità riscontrate e le azioni proposte per il loro superamento, rendendosi inoltre disponibile a partecipare ad eventuali riunioni che lo stesso Responsabile del Procedimento o il Direttore dell'Esecuzione possano ritenere opportuno convocare.

Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali che al termine della procedura saranno consegnati assieme agli esiti delle verifiche.

Al termine dell'attività di controllo, dovrà essere redatto un rapporto finale.

- I rapporti intermedi di verifica includeranno: l'elenco dei documenti verificati, l'elenco delle liste di controllo utilizzate, il tipo di verifica effettuate e il metodo di controllo, l'esito dei controlli con l'elenco delle non conformità individuate, e le risposte dei progettisti con l'eventuale chiusura delle non conformità;
- Il rapporto finale di verifica includerà le informazioni generali, la metodologia ed i criteri di verifica, la check list di presenza dei documenti, una sintesi dei risultati delle verifiche effettuate, l'elenco dei documenti verificati, l'elenco dei rapporti intermedi trasmessi, il giudizio finale e la sintesi e le raccomandazioni sul progetto verificato.

Art.06 – RESPONSABILITA' E GARANZIE

Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 207/2010, il soggetto incaricato risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dai sopracitati articoli, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e il procedimento di calcolo adottati.

Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente disciplinare tecnico prestazionale e dal contratto di appalto di servizi, è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento, in accordo con quanto previsto dall'art.56 del D.P.R.207/2010.

Art.7 – PRESTAZIONI INCLUSE NELL'APPALTO

Sono da ritenere parte integrante dei servizi oggetto del presente affidamento, e quindi interamente ricomprese nel quadro prestazionale senza costituire maggiori oneri per la stazione Appaltante, il supporto al Responsabile del Procedimento o al Direttore dell'Esecuzione nella interlocuzione con:

- il progettista incaricato del progetto oggetto di verifica;
- gli Organi locali e con gli Enti terzi, a qualunque titolo coinvolti nell'iter approvativo e/o autorizzativo del progetto, al fine di acquisire e/o recepire le eventuali indicazioni, istruzioni, modalità e circolari utili ad effettuare le necessarie verifiche.